



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE**

Il Collegio composto da :

dott. Dario Raffone	Presidente
dott. ssa Federica Colucci	Giudice
dott. ssa Maria Tuccillo	Giudice Relatore

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 23158/2016 promossa da:

- **Consorzio** in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso giusta procura allegata agli atti , dall' avv. , presso il cui studio è elett,te dom.to in alla via n.

ATTORE

CONTRO

- **Anm** sp.a.in persona del legale rapp.te , rapp.to e difeso dagli avv.ti e presso il cui studio è elett.te dom.to in alla Via

CONVENUTO

E

- **Assicurazioni sp.a** in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa giusta procura agli avv. e avv., presso il cui studio è elett.te dom.to in alla via

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore citava in giudizio ANM
..... (d'ora in poi ANM) domandando all' adito Tribunale :
"1) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione dello stesso, la illegittimità del provvedimento prot. n. AU/...../15, prot. gen. del 12.10.2015 con il quale la Anm ha risolto unilateralmente il contratto di servizio stipulato con l'ATI Consorzio/ in data 18.12.2014 e registrato all'agenzia delle entrate di Napoli in data 19.01.2015 con n/;
2) Per l'effetto, condannare la Società AnmS.p.A., a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio e così come sopra meglio quantificati ovvero previa liquidazione in via equitativa;
3) Accertare e dichiarare il diritto del Consorzio ad ottenere il rimborso delle penalità illegittimamente applicate da ANM;
4) in via gradata, solo ove necessario, accertare e dichiarare la nullità in parte *qua* del contratto di servizi e del Capitolato di Appalto laddove, all'art. 19 del contratto e all'art. 14 del CSA, attribuiscono in capo alla Anm la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto".



L'istante a sostegno della domanda deduceva quanto segue:

- il Consorzio attore è stato affidatario del contratto del servizio pubblico di pulizia per il triennio (2013-2014- 2015) giusta contratto stipulato in data 18.1.2014 con Anm ;
 - con nota del 12.10.2015 Anm ha inopinatamente comunicato al Consorzio (d'ora in poi solo) la risoluzione del suddetto contratto;
 - Consorzio ha impugnato il provvedimento di risoluzione dinanzi al Tar Campania che ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione;
 - successivamente con ricorso *ante causam* depositato presso il Tribunale delle Imprese l'attore ha domandato un provvedimento ex art 700 cp.c. volto ad inibire la risoluzione del contratto;
 - con ordinanza adottata in data 15.1.2015 il gi. dott. Rosario Caiazza, ha rigettato il ricorso per carenza di *fumus boni iuris* ;
 - il provvedimento di risoluzione del contratto è da ritenersi illegittimo per inesistenza di un inadempimento o di un inadempimento grave da parte dell'appaltatore ;
 - insussistenza dei presupposti di cui all'art 14 del capitolato speciale e 19 del contratto di appalto ;
 - illegittimità del provvedimento anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.
 - nullità del contratto di appalto , nella parte in cui l'art.19 del contratto e l'art 14 del capitolato speciale attribuisce il potere unilaterale di risoluzione del contratto in capo ad Anm ;
 - violazione dell'art 7 della legge 241/1990 e art. 136 del dlgs 163/2006 , non essendo stata preceduta la risoluzione dagli adempimenti ivi previsti;
 - sussistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal consorzio in conseguenza della risoluzione illegittima è disceso
- Ciò posto, domandava l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio Anm , che contestava i fatti posti a fondamento della domanda deducendo la legittimità del provvedimento di risoluzione, in quanto adottato in base all' art. 14 del capitolato speciale che riconosce la facoltà di Anm di



risolvere il contratto alla terza penale applicata nell'arco temporale di un mese, come risulta dalla contabilità sottoscritta dal consorzio e non contestata .

Rappresentava altresì che il Consorzio sin dall'inizio del contratto fino al suo scioglimento si rendeva responsabile di gravi inadempimenti riguardanti non solo l'espletamento del servizio di pulizia oggetto del contratto ma anche il pagamento degli stipendi ai dipendenti, come risultante dalla contabilità agli atti . Inoltre, deduceva la validità del contratto, non essendo lo stesso in contrasto con l'art 298 del DPR 207 /2010 che disciplina solo le ipotesi di penali per il ritardo nell'adempimento , essendo legittimo il provvedimento di risoluzione anche ai sensi dell'art 1453 c.c. . Cio' posto, domandava il rigetto della domanda.

Chiedeva, infine, lo spostamento dell'udienza per consentire la chiamata in causa diAssicurazioni s.p.a. nei confronti della quale spiegava domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto di Anm ad incassare il pagamento della cauzione oggetto della polizza stipulata e pari ad euro 512.832,00.

Si costituiva la terza chiamata in causa Assicurazioni s.p.a., che deduceva l'illegittimità del provvedimento di risoluzione, contestando altresì l'operatività della polizza per inesistenza dei presupposti ivi previsti, chiedendo in subordine uno svincolo parziale della garanzia , essendo in parte stato eseguito il contratto .

La causa era istruita con deposito di documenti, non essendo stata ammessa con ordinanza resa in data 13.02.2019 la prova orale articolata dalle parti

All'udienza del 24.09.2019 la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

Il fascicolo era trasmesso dalla cancelleria in data 18.12.2020 per la decisione.

Tanto premesso in fatto, in via preliminare va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario e dunque del Tribunale adito nella decisione della presente causa, come sembra aver statuito il TAR Campania con la sentenza n. 5462/2015 indicata dal Consorzio nell'atto di citazione, ma non prodotta in giudizio .

Ed invero, in materia di appalti pubblici ai fini dell'individuazione dei confini della giurisdizione tra g.a. e g.o. occorre dar rilevanza al momento della conclusione del contratto

Secondo tale impostazione sono, dunque, attribuite alla cognizione del g.a. le controversie che insorgono a partire dalla fase ad evidenza pubblica fino alla



stipulazione del contratto, mentre rientrano nella giurisdizione del g.o. le controversie che insorgono nella fase di esecuzione dell'appalto, dopo la stipulazione dello stesso.

Lo spartiacque tra le due giurisdizioni, in tema di appalti pubblici, è in linea generale costituito pertanto dalla stipula del contratto. (v. ex multis Cass. ord. , n. 55446/2012; Cass. ord. n. 9861/2015).

Orbene, atteso che la controversia in esame attiene alla fase dell'esecuzione del contratto , dovendosi accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso a seguito di inadempimento dell'appaltatore, non puo' non riconoscersi la giurisdizione del go. Passando all'esame del merito, il Tribunale, alla luce della documentazione agli atti e delle contestazioni formulate dalla difesa di parte convenuta , ritiene la domanda spiegata nell'interesse dell'attore infondata.

Ed invero, il provvedimento di risoluzione adottato da Anm in data 12.10.2015 è da ritenersi legittimo e il contratto di appalto risolto.

L'art 19 del contratto *de quo*, infatti, attraverso la previsione di una clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c., riconosce alla committente la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi ivi espressamente previste e in altre specificamente contemplate nel contratto o nei suoi allegati . Tra queste vi è quella prevista dall'art 14 della capitolato speciale posta a fondamento della intervenuta risoluzione .

Tale disposizione prevede, infatti, che in caso di applicazione da parte della committente di tre penalità nell'arco temporale di un mese, il contratto potrà essere risolto da Anm. L'art. 14 cit. specifica, inoltre, che le penali sono comminate in caso di riscontrata non conformita' del servizio o in caso di attività irregolare e che alla quinta non conformita', rilevata e notificata, puo' essere comminata una penale pari ad euro 10.000,00 . È prevista, invece, una riduzione del corrispettivo nel caso in cui il servizio non corrisponda agli standard contenuti nei disciplinari tecnici.

Orbene, atteso che dalla contabilità depositata in giudizio e sottoscritta senza riserve dal Consorzio attraverso il suo responsabile incaricato,, e poi,

....., risulta invero l'applicazione del numero di penalità nell'arco di un mese prevista dall'art 14 cit , la risoluzione del contratto è da ritenersi legittima.

Privi di pregio risultano i rilievi, solo in questa sede formulati dall' attrice , secondo cui gli importi detratti in contabilità costituiscono mere riduzioni del corrispettivo

Firmato Da: RAFFONE DARIO Emesso Da: ArubaPEC.S.p.A. NG CA 3 Serial#: 24a455a237c0c660b8ca38a37ac59d7 - Firmato Da: TUCCILLO MARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 428e31a14b56683e8a963cc609e63a3fc
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c



derivanti dal tipo di servizio espletato e non penalità, che invece presuppongono un inadempimento.

Sul punto, va rilevato che in tema di appalti pubblici, ai sensi dell'art 190 comma 5 del DPR 207/2010, l'appaltatore decade dal diritto di far valere ogni pretesa in merito ai fatti registrati in contabilità, -che si considerano accertati- nei seguenti casi : 1. se nel termine fissato l'appaltatore non firma il registro di contabilità ; 2. se l'appaltatore firma il registro di contabilità con riserva e non la espliciti nel termine e nei modi prescritti dalla legge ; 3. se l'appaltatore firma il registro di contabilità, ma senza formulare riserva o proporre contestualmente alcuna domanda .

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'avvenuta sottoscrizione e non contestazione da parte del Consorzio della contabilità contenente le penalità applicate e fondanti la risoluzione, consente di ritenere sussistente l'inadempimento individuato dall'art 14 del capitolato speciale e dunque legittima la risoluzione del contratto .

La funzione della clausola risolutiva espressa, come quella invocata dalla committente Anm nel provvedimento di risoluzione impugnato, è proprio quella di individuare a monte e al momento della conclusione del contratto gli inadempimenti che giustificano la risoluzione, che opera di diritto e dal momento in cui il committente manifesta la volontà di avvalersi della clausola.

Nè infine puo' ritenersi nulla la suddetta clausola, alla luce della previsione di cui all'art 298 DPR 207/2010 invocata dall'attrice ,che prevede un'ipotesi di risoluzione nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento il contratto.

Negli appalti pubblici , in caso di inadempimento dell'appaltatore , infatti, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dalla disciplina speciale, concorre autonomamente quella di apporre nel contratto una clausola risolutiva espressa, che costituisce manifestazione dell'autonomia negoziale discendente dalla posizione non autoritativa, ma paritetica rispetto a quella del privato, in cui opera la PA in sede contrattuale . Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di



tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto (v. Cass sent n. 21740/2016)

Le considerazioni che precedono, portano, pertanto, all'integrale rigetto delle domanda spiegata dall'attore, ritenendo assorbita in tale pronuncia anche le altre domande proposte .

Il Collegio, infine, ritiene fondata e come tale meritevole di accoglimento la domanda spiegata dalla convenuta volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad incassare la cauzione definitiva oggetto della polizza fideiussoria (v. all.to 15 del fascicolo di parte convenuta) stipulata da Consorzio con la terza chiamata in causa Assicurazioni s.p.a .

Ed invero, l'art 10 del contratto di appalto oggetto di causa statuisce tra l'altro che " la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che nel caso in cui si verifichi un inadempimento dell'impresa Anm salvo ogni altro diritto potrà valersi direttamente della cauzione nei limiti dell'importo garantito". Dispone, altresì, che "la cauzione è posta a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal contratto e compreso quello di corrispondere ai dipendenti impiegati per l'espletamento dei servizi i trattamenti retributivi contributivi e assicurativi dovuti".

L'art. 103 del dlgs 50/2016 in tema di cauzione definitiva al 2° comma prevede , inoltre, che "le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori (servizi o forniture) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

Firmato Da: RAFFONE DARIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 24a455a237c0c6660b8ca38a37ac59d7 - Firmato Da: TUCCILLO MARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 428e31a14b5688e8a963cc609e63a3fc
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 4eb4575ca1bc126a487ac31903a70d6c



assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto".

Ciò posto, va rilevato che, nell' ipotesi in esame il contratto di appalto risulta legittimamente risolto per inadempimento del Consorzio . Inoltre, in data 12.07.2017 l' Inps ha notificato all' Anm .. " verbale unico di accertamento e notificazione di solidarietà" per il pagamento dell'importo di euro 659.783,00 dovuto dall'appaltatore e in via solidale dal committente per il mancato versamento dei contributi previdenziali per lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto , per cui non operava l'agevolazione contributiva previsto dall'art 1 della legge 190 /2014.

L' intervenuta risoluzione del contratto e le spese che Anm è tenuto ad affrontare per le inadempienze del Consorzio , anche scaturenti dal mancato pagamento degli oneri contributivi come risulta dal verbale di accertamento, portano al riconoscimento del diritto di Anm alla riscossione della cauzione definitiva oggetto della polizza fideiussoria.

Il Tribunale non ritiene, invero, di condividere l'assunto sostenuto dalla difesa di G. Assicurazioni s.p.a., secondo cui nella fattispecie in esame la committente Anm , in quanto società a partecipazione pubblica, e come tale assoggettata alla disciplina sugli appalti pubblici non è tenuta a rispondere solidalmente con l'appaltatrice del debito per oneri contributivi nei confronti dell' Inps .

Sul punto, è utile richiamare sia l'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/03 a mente del quale : "in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti", sia l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 276/03, che esclude l'applicazione di tale disciplina "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale".

Ad avviso del Collegio, per pubbliche amministrazioni esonerate dal regime di solidarietà deve intendersi quelle di cui all'art. 1, co. 2°, del d.lgs. 165/2001, e cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Le regioni e le Provincie, i Comuni, le comunità montane, e



loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI ...".

In tale accezione non possono, dunque, essere ricompresi i soggetti che, indipendentemente dalla propria natura, siano chiamati ad applicare il Codice degli appalti pubblici come ad esempio le società "in house", cioè quelle "costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, che statutariamente esplicano la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici" (v. Cass. S.S.U.U. sent. n. 26283/2013).

La natura del soggetto, non muta, infatti, in base alla disciplina legale ad esso applicabile. Non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività (v. Corte Costituzionale sentenza n. 227/2013).

In altre parole, il fatto che una società sia affidataria di un servizio pubblico e assoggetta al codice degli appalti, non determina automaticamente il riconoscimento delle tutele e delle normative previste per la pubblica amministrazione e dunque l'equiparazione alla stessa. Il Codice degli appalti pubblici, infatti, non contiene una disciplina di legge "autosufficiente", in se esaustiva né *aliunde* integrabile ma, al contrario, è compatibile con disposizioni ad esso "esterne", come si evince dal rinvio alle disposizioni stabilite dal codice civile, per quanto in esso non espressamente previsto, con riferimento all'attività contrattuale (v. art. 2, quarto comma DLGS 163/2006).

Tali disposizioni, infatti, contengono una disciplina derogatoria con riferimento alla sola procedura e regola di scelta del contraente e sotto tale profilo le società in house vengono equiparate alla pubblica amministrazione, sicché, lì dove il codice

Firmato Da: RAFFONE DARIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 24a455a237c0c6660b8ca38a37ac59d7 - Firmato Da: TUCCILLO MARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 428e31a14b56683e8a963cc609e63a3fc
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c



non dispone espressamente, troverà applicazione la disciplina privatistica e dunque anche il regime di garanzia dei lavoratori previsto l'art 29 cit .

Inoltre, va rilevato che le società a partecipazione pubblica, pur costituendo organismi di diritto pubblico soggetti a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, restano pur sempre società di diritto privato e, come tali soggette alle regole privatistiche, ove dalla legge non diversamente disposto. In tale ipotesi infatti, è la stessa pubblica amministrazione che si assoggetta alle regole civilistiche "del mercato", che comprende anche quello "del lavoro", secondo la forma giuridica prescelta.

Le caratteristiche pubblicistiche che caratterizzano una società per azioni a partecipazione pubblica non incidono in alcun modo sulla natura privatistica del committente che rimane, in assenza di specifiche deroghe, integralmente assoggettato alla normativa di diritto privato, alla stregua di tutte le altre società per azioni private.

In conclusione, dunque, in assenza di una previsione specifica che precluda l'applicabilità della norma nei confronti di un committente privato soggetto alla disciplina del codice degli appalti, deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale ex art. 29 cit .(v. in senso conforme v. Cass sent n. 6333/2019 ; Cass ord 10777/2017e Cass sent n. 10731/2016)

Soltanto la pubblica amministrazione in senso stretto, individuata dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, è, dunque, sottratta espressamente al particolare regime di garanzia per i lavoratori previsto dall' art. 29, d.lgs. n. 276/2003.

Orbene, nel caso di specie l' è una società per azioni partecipata dal Comune di, attraverso cui l'ente esercita un pubblico servizio, sicchè in quanto tale e in assenza di una deroga normativa espressa, per le considerazioni innanzi formulate, non può equipararsi ad una pubblica amministrazione ed essere sottratta alla regola della solidarietà stabilita dall'art 29 cit.

Infine, è da rigettarsi la domanda formulata dalla terza chiamata in causa e volta ad accertare lo svincolo parziale della cauzione ai sensi dell'art 103 5 comma del dlgs 50/2016 . Tale disposizione, invero, prevede che " la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della

Firmato Da: RAFFONE DARIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 24a455a237c0c6660b8ca38a37ac59d7 - Firmato Da: TUCCILLO MARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 428e31a14b5688e8a963cc609e63a3fc
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c



cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione [...omissis]."

Secondo tale disciplina, dunque, lo svincolo opera automaticamente a condizione, tuttavia, che siano consegnati all'istituto garante i SAL comprovanti l'avvenuta parziale esecuzione del contratto .

Nell'ipotesi in esame, la terza chiamata in causa non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta consegna dei SAL o di analogo attestazione sullo stato di esecuzione della fornitura avente medesima natura nell'ambito degli appalti di servizi (v. Deliberazione Anac n. 85 del 10 ottobre 2012 - rif. fascicolo 1911/2012 - D.lgs. 163/2006 art. 113 - 113.1).

Ciò posto, la domanda va rigettata, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art 103 cit. invocata dalla terza chiamata in causa Assicurazioni s.p.a. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il criterio del " *decisum* " in base a tariffa vigente .

P.Q.M.

Il Tribunale sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domande proposte dal Consorzio nei confronti di AnmS.p.A., sulla domanda da questa proposta nei confronti di Assicurazioni s.p.a. e sulla domanda da quest' ultima proposta , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide :

- rigetta le domande proposte da Consorzio nei confronti di AnmS.p.A.;
- Accoglie la domanda proposta da AnmS.p.A e per l'effetto riconosce il diritto della stessa ad incassare la cauzione definitiva oggetto della polizza fideiussoria n. G21300A0470874 emessa il 10.11.2014 da

Firmato Da: RAFFONE DARIO Emesso Da: ArubaPEC.S.p.A. NG CA 3 Serial#: 24a455a237c0c6660b8ca38a37ac99d7 - Firmato Da: TUCCILLO MARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 428e31a14b5688e8a963cc609e63a3fc
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c



..... Assicurazioni s.p.a. nei limiti dell'importo garantito;
- rigetta la domanda di Assicurazione s.p.a. volta ad accertare lo svincolo parziale della garanzia prestata in favore di AnmS.p.A. ;
- Condanna Consorzio e...Assicurazioni s.p.a. al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano in favore di AnmS.p.A. in euro 15.00,00 per compensi oltre iva ec.p.a. e rimborso spese ex art 2 DM55/2014;

Così deciso in Napoli, 25 maggio 2020

Il Giudice relatore
dott. ssa Maria Tuccillo

Il Presidente
dott. Dario Raffone

Firmato Da: RAFFONE DARIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 24a455a237c0c6660b8ca38a37ac59d7 - Firmato Da: TUCCILLO MARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 428e31a14b56683e8a963cc609e63a3fc
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c

